MODIFICAZIONI DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUL FILATI DI FIBRE TESSILI

Art. 7

I fabbricanti di filati di lana considerati artigiani, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456, quando producono i filati previsti al punto V) del precedente art. 1, misuranti per ogni chilogrammo non piu' di 20.000 metri, debbono pagare l'imposta di fabbricazione in base alla quantita' e qualita' dei filati prodotti ed alte aliquote di imposta vigenti. In tal caso l'accertamento della produzione, agli effetti della liquidazione dell'imposta deve essere effettuato mediante la installazione di appositi contatori. A tall'uopo i fabbricanti debbono, almeno venti giorni prima dell'inizio della lavorazione, presentare denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella quale debbono essere indicati:

a) le generalita' del fabbricante, l'ubicazione della fabbrica il numero, il tipo e le caratteristiche di ciascun filatoio;

b) la qualita' della materia prima adoperata, nonche' la misura in metri per ogni chilogrammo di filato da ottenere;

c) la descrizione dei funzionamento del contatore da installare su ciascun filatoio, corredata del relativo disegno illustrativo. Ricevuta la denuncia di cui al secondo comma, un ingegnere dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione provvede per i necessari controlli, procede al collaudo dei contatori ed autorizza l'installazione dei contatori stessi riconosciuti idonei all'uso. I contatori debbono essere forniti dalle ditte interessate ed installati a cura e spese delle ditte stesse.

Versione in vigore dal 13 ottobre 1961, non più in vigore dal 13 dicembre 1967 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni dell'imposta di fabbricazione sul filati di fibre tessili
Estremi	Decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-dell-imposta-di-fabbricazione-sul-filati-di-fibre/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it